

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO MENSA DELLE ALUNNE E DEGLI
ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO**

deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20 novembre 2023

Art. 1

Il servizio mensa viene garantito a tutte le bambine e a tutti i bambini iscritti alle scuole dell'Istituto autorizzate a funzionare secondo il modello a "tempo pieno", che prevede **40** ore settimanali di servizio scolastico. La partecipazione al momento della refezione scolastica è obbligatoria per tutti gli alunni suddetti.

Per tutti gli altri plessi (classi terze, quarte e quinte plessi Boschetto "M.T. Zaniboni" e S. Ambrogio), tenuto conto delle strutture edilizie disponibili, attestate dai competenti uffici comunali e delle risorse docenti assegnate all'Istituto, l'accoglimento della domanda è subordinato alla disponibilità di posti, secondo i criteri riportati al successivo articolo 2.

Art. 2 – Criteri di ammissione

- a). Alunni disabili per i quali gli specialisti del servizio/della struttura sanitaria pubblica o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale che hanno in carico, in via permanente, i medesimi alunni, previo confronto con i docenti delle classi interessate, attestino che la partecipazione alla mensa rappresenti un momento educativo significativo ed indispensabile per lo sviluppo delle relazioni interpersonali e per l'acquisizione delle autonomie sociali da parte degli alunni in questione;
- b). Alunni appartenenti a nuclei familiari **presi in carico e seguiti in modo continuativo** dai servizi Sociali del Comune di Cremona e che presentano situazioni meritevoli di particolare attenzione. L'incapacità di provvedere alla preparazione del pasto da parte della famiglia e che, di conseguenza, rendono indispensabile la permanenza a scuola da parte dell'alunno, durante il tempo mensa, deve essere attestata da una relazione a firma del responsabile del servizio che segue la famiglia.
- c). Alunni con i genitori entrambi lavoratori – o con unico genitore convivente lavoratore (vedovo/a, separato/a, affidatario unico) – i cui orari di lavoro sono coincidenti con quelli del "tempo mensa" o la cui sede di lavoro non permette di far rientro presso la propria abitazione per consumare il pranzo insieme ai propri figli, con precedenza per gli alunni le cui famiglie hanno richiesto un "tempo scuola" pari a 30 ore settimanali.

Qualora le richieste di cui ai punti a), b) e c) dovessero superare il numero dei posti disponibili verrà formata una graduatoria tenendo conto dei seguenti punteggi:

1. **distanza significativa tra casa e scuola** punti 5
e mancanza di servizio di trasporto pubblico o scuolabus
2. **figli conviventi di età fino ai 3 anni** punti 2
(per ogni figlio)
3. **figli conviventi disabili fino ai 3 anni** punti 5
(per ogni figlio) in condizioni di particolare gravità, certificati
art. 3 – comma 3 – Legge 104/92
conviventi disabili, in condizioni di particolare gravità, certificati
art. 3 – comma 3 – Legge 104/92, purché non inseriti in strutture
residenziali o semiresidenziali
(per ogni convivente) punti 4

Solo nel caso tutte le richieste di cui ai punti a), b) e c) fossero soddisfatte e dovessero rimanere posti disponibili:

d). essere residenti o domiciliati nel bacino d'utenza del plesso scolastico, ma impossibilitati, per la distanza e per l'assenza di mezzi pubblici, a raggiungere la propria abitazione per consumare il pranzo e a far ritorno puntualmente a scuola per l'inizio delle attività didattiche pomeridiane, con precedenza per gli alunni le cui famiglie hanno richiesto un "tempo scuola" pari a 30 ore settimanali.

Art. 3

Nel caso in cui, con gli alunni in possesso dei requisiti per l'ammissione alla refezione scolastica indicati nell'articolo 2, non si dovessero saturare i posti complessivamente assegnabili per la fruizione del servizio mensa nei singoli plessi non organizzati secondo il modello del "tempo pieno", nello specifico per il plesso "M.T. Zaniboni-Boschetto" per il plesso "S. Ambrogio", tali posti saranno assegnati agli alunni i cui genitori riterranno opportuno, a domanda, far fruire ai propri figli il servizio refezione scolastica.

Art. 4

Qualora il numero dei posti disponibili per il servizio refezione scolastica indicato all'art. 3 non fosse sufficiente a soddisfare pienamente le richieste dei genitori, si potrà organizzare il suddetto servizio anche su più turni, previa valutazione della compatibilità con l'organizzazione scolastica e della disponibilità da parte dell'Ente Locale.

Art. 5

Per le scuole, ovvero, per le classi nelle quali non si applica il modello organizzativo del "tempo pieno" a 40 ore settimanali, qualora i docenti assegnati all'Istituto non fossero sufficienti per la copertura totale dell'assistenza educativa alle alunne ed agli alunni durante il "tempo mensa", al fine di soddisfare le domande delle famiglie di accesso al servizio refezione scolastica, l'Istituto si impegna a stipulare contratti di prestazione d'opera con cooperative sociali, finalizzati alla messa a disposizione di educatori, che svolgeranno le funzioni di vigilanza e di assistenza educativa agli scolari, in luogo degli insegnanti. In tal caso, la spesa per il pagamento del servizio svolta dal suddetto personale educativo, sarà a totale carico delle famiglie.

Il presente Regolamento é parte integrante del Regolamento di Istituto e fa riferimento ad esso per quanto non esplicitamente citato. Esso entra immediatamente in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'albo on line del sito web istituzionale dell'Istituto www.iccremonauno.edu.it, affinché tutte le famiglie e tutto il personale docente, amministrativo ed ausiliario ne abbiano piena conoscenza.

Approvato all'unanimità dal Consiglio di Istituto durante la seduta del 20 novembre 2023.